

Dichiarazione annale imposta di soggiorno dall'anno 2022

SI RICORDA CHE DALL'ANNO 2022 **NON SI DEVE PRESENTARE IL MODELLO 21 CONTO DELLA GESTIONE ENTRO IL 30/01 DELL'ANNO SUCCESSIVO DIRETTAMENTE AL COMUNE.**

PER LE DICHIARAZIONI MENSILI ISTAT E TRIMESTRALI PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO NON CAMBIA NULLA SEMPRE LE STESSE SCADENZE: 5 DEL MESE SUCCESSIVO ISTAT E ARCHIVIAZIONE MESE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO-RIVERSAMENTO ENTRO IL 15 DEL QUARTO MESE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO TRATTENUTA (15 APRILE-15 LUGLIO-15 OTTOBRE- 15 GENNAIO) RIGOROSAMENTE CON MODELLO PAGOPA IN AUTOLIQUIDAZIONE DA SCARICARE DALLA PIATTAFORMA DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

CONTROLLARE LA CORRETTA GESTIONE DELLE SCADENZE MENSILI E TRIMESTRALI PERMETTE LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO CHE SERVIRÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA ANNUALE.

PERTANTO SI RICORDANO:

Modalità e termini di invio della dichiarazione della imposta di soggiorno annuale.

Riepilogo e istruzioni del MEF.

L'articolo 4, comma 1-ter, del Dlgs 23/2011, introdotto dall'articolo 180 del Dl 34/2020, ha cambiato il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria qualificando i gestori delle strutture ricettive come responsabili dell'imposta (non soggetti passivi del tributo).

Il decreto ha imposto a carico dei gestori uno specifico obbligo dichiarativo prevedendo sanzioni tributarie in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, per una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, nonché la sanzione del 30% in caso di omesso, parziale o tardivo versamento.

L'articolo 25, comma 3-bis, Dl 41//2021 ha disposto la scadenza dell'obbligo dichiarativo dell'anno 2020 al 30 giugno 2022, unificandola con il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2021. Ne deriva, pertanto, che **entro il 30 giugno di ogni anno** dovrà essere presentata la dichiarazione relativa all'anno precedente, salvo variazioni di legge.

La dichiarazione, che dovrà essere compilata utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale il 29 aprile 2022 e seguendo le relative istruzioni sempre previste nel decreto, andrà presentata esclusivamente in via telematica seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto.

Ricordiamo che sarà pubblicato sul proprio sito internet **del MEF** Ministero delle Finanze che **informerà da quando e fino al 30 giugno dell'anno di competenza della denuncia sarà possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno per l'anno di imposta precedente.**

I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

Il relativo modulo di controllo da integrare nel Desktop Telematico, sarà disponibile per il download.

Dal 7 giugno 2022 inoltre, è disponibile **nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate** un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione annuale per l'imposta di soggiorno.

Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda **“Servizi”**, nella categoria **“dichiarazioni”** (in alternativa può cercarlo con parole chiavi, per esempio **“imposta di soggiorno”** nella casella di ricerca).

Si precisa che le istruzioni di compilazione già pubblicate nella medesima sezione descrivono le regole di compilazione del modello dichiarativo, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmissione dei dati.

In generale, la dichiarazione va effettuare esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

- **dal soggetto gestore della struttura ricettiva**
- **o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore**

secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, **per quanto attiene alle cd. locazioni brevi**, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, **la dichiarazione dell'imposta di soggiorno**, secondo quanto previsto all'art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, **deve essere presentata:**

- **dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,**
- **ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.**

Dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni in caso di omissione

Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del **pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto**. Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo.

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell'imposta.